DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1970 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2026

che adotta misure per l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso ai dati del sistema centrale ETIAS e la loro modifica, cancellazione e cancellazione anticipata e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2021/1028 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 ([1]), in particolare l'articolo 73, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), punti i) e ii),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) applicabile ai cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto che intendono entrare nel territorio degli Stati membri.

(2) I regolamenti (UE) 2021/1150 ([2]), (UE) 2021/1151 ([3]) e (UE) 2021/1152 ([4]) del Parlamento europeo e del Consiglio hanno introdotto condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. A seguito dell'adozione dei suddetti regolamenti è necessario stabilire norme per l'attuazione di tali nuove disposizioni.

(3) È necessario adottare misure per l'attuazione tecnica dell'ETIAS.

(4) Le misure stabilite dalla presente decisione dovrebbero essere integrate dalle specifiche tecniche del sistema d'informazione ETIAS. Sulla base delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) dovrebbe essere in grado di definire la progettazione dell'architettura fisica del sistema d'informazione ETIAS e le specifiche tecniche del sistema, e di sviluppare il sistema d'informazione ETIAS.

(5) Lo sviluppo tecnico e l'attuazione del sistema centrale ETIAS dovrebbero comprendere il modo in cui le autorità accedono ai dati del sistema centrale ETIAS, li modificano e li cancellano.

(6) L'accesso da parte delle autorità di frontiera al fine di ottenere lo status di un'autorizzazione ai viaggi alle frontiere, l'accesso da parte delle autorità competenti in materia di immigrazione al fine di verificare le condizioni d'ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri, l'accesso da parte dei punti di accesso centrale a fini di contrasto e l'accesso da parte delle unità nazionali ETIAS per reperire fascicoli ai fini della valutazione del rischio dovrebbero essere accordati tramite un'interfaccia tecnica che consenta la connessione delle infrastrutture nazionali di frontiera,

([1]) GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj.

([2]) Regolamento (UE) 2021/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1150/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2021/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1151/oj).

([4]) Regolamento (UE) 2021/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1152/oj).

dei punti di accesso centrale, dei sistemi nazionali delle autorità competenti in materia di immigrazione e di altri sistemi d'informazione dell'UE o nazionali al sistema centrale ETIAS. Le specifiche tecniche sviluppate da eu-LISA dovrebbero comprendere un documento di controllo dell'interfaccia che descriva l'interfaccia tecnica tra il sistema centrale ETIAS e altri sistemi d'informazione dell'UE e nazionali.

(7) In linea di principio, tutte le ricerche e i risultati delle ricerche effettuate dalle autorità di frontiera che utilizzano il sistema di ingressi/uscite dovrebbero passare attraverso il sistema di ingressi/uscite. Da quando entrerà in funzione il portale di ricerca europeo istituito in virtù dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]), le ricerche delle autorità di frontiera che non sono effettuate tramite il sistema di ingressi/uscite, le ricerche delle autorità competenti in materia di immigrazione e quelle dei punti di accesso centrale dovrebbero passare attraverso il portale di ricerca europeo.

(8) L'accesso finalizzato al trattamento manuale delle domande, anche per Europol quando esprime un parere alle unità nazionali ETIAS, e l'accesso da parte dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS per la modifica e la cancellazione dei dati dovrebbero essere accordati tramite un software appositamente progettato da eu-LISA. Tale software dovrebbe essere usato anche da Europol per chiedere l'accesso ai dati del sistema centrale ETIAS a fini di contrasto. Occorre specificare i mezzi con cui l'unità centrale ETIAS, le unità nazionali ETIAS ed Europol devono autenticare tale software e accedervi.

(9) Gli utenti debitamente autorizzati dell'unità centrale ETIAS, delle unità nazionali ETIAS e di Europol dovrebbero accedere al software usando i loro profili professionali. L'unità centrale ETIAS, le unità nazionali ETIAS ed Europol dovrebbero poter assegnare agli utenti permessi, ruoli e profili professionali standard. Dovrebbero inoltre poter adattare i profili professionali usando ruoli e permessi prestabiliti all'interno del software per rispecchiare il modo in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e gli Stati membri istituiranno e metteranno in funzione, rispettivamente, l'unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS e, nel caso di Europol, per rispecchiare i suoi metodi di lavoro.

(10) È opportuno che le incompatibilità tra ruoli e permessi prestabiliti siano determinate in via preliminare nel software in modo da impedire agli utenti di creare profili professionali in cui si combinino ruoli e permessi incompatibili. Per separare i compiti ed evitare che gli utenti abbiano competenze in conflitto tra loro, è opportuno che i permessi associati al trattamento delle domande non siano combinati con quelli associati alla modifica e alla cancellazione dei dati, né con quelli associati a procedure di ricorso.

(11) In linea con i principi della protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita, gli utenti del software dovrebbero essere autorizzati a visualizzare soltanto i dati corrispondenti ai permessi associati ai loro profili professionali. Ne potrebbero conseguire videate utenti diverse a seconda del profilo professionale usato.

(12) Il software dovrebbe essere sviluppato con funzionalità generali che supportino l'unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS nei loro compiti relativi all'accesso ai dati e alla loro modifica e cancellazione.

(13) Il software dovrebbe inoltre offrire una serie di funzionalità specifiche per supportare gli utenti nei loro compiti relativi all'accesso ai dati e alla loro modifica, e nel trattamento manuale di domande per le quali è emerso un riscontro positivo durante il trattamento automatizzato.

(14) Tra tali funzionalità specifiche dovrebbe essere compresa la possibilità di mostrare sempre chiaramente agli utenti il tempo rimanente per rispettare i termini assegnati nelle varie fasi dell'esame della domanda di cui al regolamento (UE) 2018/1240.

([5]) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/oj).

(15) Altre funzionalità specifiche dovrebbero supportare le unità nazionali ETIAS durante il trattamento manuale delle domande e nella valutazione del rischio. Il software dovrebbe consentire l'estrazione di dati limitati conservati nel sistema centrale ETIAS per agevolare la consultazione da parte delle unità nazionali ETIAS o di altri sistemi d'informazione o banche dati dell'UE (il sistema d'informazione Schengen (SIS), il sistema di informazione visti (VIS), il sistema di ingressi/uscite o l'Eurodac), o di informazioni contenute nei sistemi nazionali sottostanti collegate ai riscontri positivi emersi durante il trattamento automatizzato delle domande. Il sistema d'informazione ETIAS dovrebbe essere sviluppato in modo tale da consentire di creare automaticamente fascicoli e di renderli disponibili per l'estrazione da parte delle unità nazionali ETIAS quando valutano manualmente le domande in conformità dell'articolo 26 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1240. È necessario identificare le funzionalità e gli elementi di dati che dovrebbero essere preparati automaticamente nell'ambito dei fascicoli in funzione del riscontro positivo emerso durante il trattamento automatizzato delle domande. È inoltre necessario che il software abbia funzionalità specifiche che consentano di estrarre dati nel contesto di procedure nazionali di ricorso, di caricare i risultati delle valutazioni del rischio e di registrare dati collegati alle procedure nazionali di ricorso. Le funzionalità specifiche del software per caricare i risultati delle valutazioni del rischio non dovrebbero permettere di caricare la giustificazione della decisione di rilasciare o rifiutare un'autorizzazione ai viaggi.

(16) È opportuno che eu-LISA attribuisca agli Stati membri credenziali che consentano loro di assegnare uno o più ruoli o profili professionali di utenti al personale debitamente autorizzato dei punti di accesso centrale, alle autorità di frontiera e alle autorità competenti in materia di immigrazione.

(17) Dati gli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]), nonché dall'articolo 57 del regolamento (UE) 2018/1240, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725, ed eu-LISA, in qualità di titolare del trattamento in relazione alla gestione della sicurezza delle informazioni del sistema centrale ETIAS, dovrebbero effettuare una valutazione d'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1725.

(18) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1028 della Commissione ([7]) che adotta misure per l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1240 per quanto riguarda l'accesso ai dati del sistema centrale ETIAS e la loro modifica, cancellazione e cancellazione anticipata. Le nuove misure relative all'accesso ai dati e alla loro modifica, cancellazione e cancellazione anticipata nel sistema centrale ETIAS dovrebbero essere aggiunte a quelle previste da tale decisione. Poiché le nuove misure da adottare sono numerose e sostanziali, è opportuno che, a fini di chiarezza, la decisione di esecuzione (UE) 2021/1028 sia abrogata e sostituita dalla presente decisione.

(19) Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'acquis di Schengen, il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione di recepire tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione.

(20) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa in conformità del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, fatta salva l'applicazione dell'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

([6]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([7]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1028 della Commissione, del 21 giugno 2021, che adotta misure per l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso ai dati del sistema centrale ETIAS e la loro modifica, cancellazione e cancellazione anticipata (GU L 224 del 24.6.2021, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1028/oj).

(21) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ([8]), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ([9]).

(22) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ([10]), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ([11]).

(23) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ([12]), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ([13]).

(24) Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003.

(25) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 17 marzo 2026.

(26) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti (ETIAS),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce misure per l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1240 per quanto riguarda:

a) l'accesso ai dati a norma degli articoli da 22 a 29, da 33 a 44 e da 47 a 53 di tale regolamento;

b) la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati a norma dell'articolo 55 di tale regolamento.

([8]) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

([9]) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).

([10]) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

([11]) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).

([12]) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

([13]) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

a) «ruolo»: una serie di permessi collegati a un fine specifico per il trattamento dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS);

b) «profilo professionale»: una o più funzioni professionali che coprono uno o più ruoli;

c) «utente»: un membro debitamente autorizzato del personale dell'unità centrale ETIAS, di un'unità nazionale ETIAS, di Europol o di un punto di accesso centrale, o delle autorità di frontiera e delle autorità competenti in materia di immigrazione con credenziali di accesso assegnate in relazione a uno o più ruoli o profili professionali;

d) «permesso»: il diritto di svolgere un'operazione di trattamento dei dati.

CAPO II

Il software

Articolo 3

Metodo di autenticazione e gestione dell'accesso

1. Fatta eccezione per le voci dell'elenco di controllo, l'accesso alle quali è disciplinato dalla decisione di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche dell'elenco di controllo ETIAS e dello strumento di valutazione d'impatto ([14]), accedono ai dati conservati nel sistema centrale ETIAS gli utenti dell'unità centrale ETIAS, delle unità nazionali ETIAS e di Europol, tramite il software di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2018/1240 (di seguito «software»).

2. Nello sviluppare il software, eu-LISA:

a) stabilisce un metodo di autenticazione per connettersi al software;

b) mette a disposizione dell'unità centrale ETIAS, delle unità nazionali ETIAS e di Europol permessi, ruoli e profili professionali standard.

3. Il software fornisce all'unità centrale ETIAS, alle unità nazionali ETIAS e ad Europol i mezzi tecnici per:

a) creare nuovi ruoli e modificare o cancellare ruoli esistenti;

b) creare credenziali di accesso che permettono agli utenti di svolgere operazioni di trattamento di dati in conformità dei ruoli assegnati;

c) disciplinare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, l'assegnazione e la gestione dei ruoli standard degli utenti.

4. I ruoli creati o modificati dall'unità centrale ETIAS, dalle unità nazionali ETIAS e da Europol sono visibili solo, rispettivamente, all'unità centrale ETIAS, alla rispettiva unità nazionale ETIAS e ad Europol.

5. Il software impedisce di assegnare agli utenti ruoli incompatibili. Esso garantisce che gli utenti che hanno diversi profili professionali possano usare un solo profilo professionale alla volta e possano passare da un profilo all'altro senza doversi disconnettere.

6. L'unità centrale ETIAS, le unità nazionali ETIAS ed Europol sono responsabili dell'assegnazione di profili professionali agli utenti, tramite il software, nell'ambito delle rispettive organizzazioni. Ciascun profilo professionale, ruolo o permesso può essere assegnato a diversi utenti nell'ambito della stessa organizzazione.

7. Gli utenti possono usare pseudonimi. Dev'essere possibile risalire da tali pseudonimi alle identità ufficiali degli utenti a livello nazionale o nell'ambito di Europol.

([14]) C(2021) 4123.

8. Il metodo di autenticazione e i permessi, ruoli e profili professionali standard di cui al paragrafo 2 del presente articolo, e l'impossibilità di assegnare ruoli incompatibili di cui al paragrafo 5 del presente articolo, fanno parte delle specifiche tecniche previste all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 4

Funzionalità generali del software

1. Il software presenta almeno le seguenti funzionalità che aiutano gli utenti ad accedere ai dati, modificarli e cancellarli:

a) la possibilità di applicare una serie prestabilita di filtri per adattare la visualizzazione dei dati a ciascun profilo professionale connesso al software;

b) il salvataggio automatico dei dati aggiunti al fascicolo di domanda o dei progetti di modifica dei dati nel fascicolo di domanda, se del caso, e la disconnessione dell'utente dopo un periodo di inattività prestabilito;

c) la possibilità di bloccare l'accesso di un altro utente a un riscontro positivo per un periodo di tempo limitato, con la possibilità di contrassegnare tali riscontri positivi in modo che il blocco sia visibile agli altri utenti;

d) l'opzione, per l'unità centrale ETIAS o le unità nazionali ETIAS, di salvare lo stato di avanzamento del trattamento di una domanda;

e) l'opzione, per l'unità centrale ETIAS o le unità nazionali ETIAS, di contrassegnare e registrare, in qualunque momento, un'eventuale inesattezza dei dati o un trattamento dei dati in violazione del regolamento (UE) 2018/1240;

f) la possibilità di consentire la comunicazione e lo scambio di informazioni tra utenti dell'unità centrale ETIAS, delle unità nazionali ETIAS e di Europol;

g) la cancellazione automatica delle note temporanee di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione, una volta completato il trattamento manuale da parte dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS;

h) la cancellazione automatica del fascicolo per l'estrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a iv), dopo che è stata adottata una decisione in merito al rilascio o al rifiuto di un'autorizzazione ai viaggi a seguito della valutazione del rischio di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1240;

i) la possibilità di impedire che le note temporanee di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione siano visibili a utenti non appartenenti alla stessa unità o a Europol;

j) la possibilità di consentire all'unità centrale ETIAS di trattare le richieste di Europol di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera m), della presente decisione.

2. eu-LISA descrive i dettagli delle funzionalità generali del software nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 5

Funzionalità specifiche del software

1. Il software presenta almeno le seguenti funzionalità specifiche che aiutano gli utenti ad accedere ai dati in conformità dei capi III, IV e VI del regolamento (UE) 2018/1240:

a) una funzionalità che permette di visualizzare i fascicoli di domanda in base al tempo rimanente prima della fase successiva del trattamento manuale, come visualizzazione predefinita, e altri filtri, disponibili per adattare la visualizzazione dei fascicoli di domanda in funzione dell'utente, in base ai seguenti elementi:

   i) l'ora di avvio della fase di trattamento manuale;

   ii) le eventuali richieste di consultazione necessarie e il tempo rimanente prima della scadenza del termine per esprimere un parere (ordinate, per impostazione predefinita, a cominciare dalle richieste con la scadenza più ravvicinata);

   iii) la fase successiva del trattamento manuale che deve essere effettuata dall'unità nazionale ETIAS consultata o competente per la domanda;

   iv) il tipo di riscontro positivo o di domanda generale che ha dato luogo al trattamento manuale;

v) se del caso, una menzione indicante che la domanda è presentata per motivi umanitari o con riferimento a obblighi internazionali dello Stato membro;

vi) le domande contrassegnate per richiamare un'attenzione specifica o ricevere un trattamento ad hoc;

vii) per l'unità nazionale ETIAS o lo Stato membro competente, il tipo di parere ricevuto consultando le unità nazionali ETIAS o Europol, compresa una menzione indicante se il parere è stato ricevuto o meno entro il termine;

b) una funzionalità che permette di calcolare e mostrare chiaramente il tempo rimanente, nonché avvertimenti relativi ai termini per il trattamento manuale delle domande, compreso il momento in cui sono stati consultate le unità nazionali ETIAS o Europol;

c) una funzionalità che fornisce all'unità centrale ETIAS, alle unità nazionali ETIAS e ad Europol un quadro di gestione che mostra la situazione attuale delle operazioni relative al trattamento manuale;

d) una funzionalità che offre l'opzione di contrassegnare una domanda ai fini di un'attenzione specifica o di un trattamento ad hoc;

e) una funzionalità che offre l'opzione di chiedere una notifica della decisione presa dall'unità nazionale ETIAS o dallo Stato membro competente riguardo a una domanda sulla quale è stata consultata l'unità nazionale ETIAS;

f) una funzionalità che consente all'unità centrale ETIAS e alle unità nazionali ETIAS di aggiungere o cancellare note temporanee nel fascicolo di domanda;

g) funzionalità che aiutano le unità nazionali ETIAS nel trattamento manuale delle domande a norma degli articoli 26 e 28 del regolamento (UE) 2018/1240, come segue:

i) per i riscontri positivi di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, una funzionalità che rende automaticamente disponibile per l'estrazione un fascicolo con i seguenti dati del fascicolo di domanda: «cognome»; «nome o nomi»; «cognome alla nascita»; «data di nascita»; «luogo di nascita»; «attuale cittadinanza»; «tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio»; e il numero di riferimento univoco della cartella dei dati o della segnalazione per cui è emerso il riscontro positivo nei sistemi di informazione dell'UE interrogati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, di tale regolamento, che consente di reperire tale cartella o segnalazione. Qualora delle informazioni aggiuntive collegate al riscontro positivo in un sistema di informazione dell'UE di cui a tale articolo siano conservate in un sistema nazionale o in una banca dati, le funzionalità di cui sopra dovrebbero consentire di consultare tale sistema nazionale o banca dati a sostegno della valutazione del rischio di cui al suddetto paragrafo;

ii) per i riscontri positivi di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240, una funzionalità che rende automaticamente disponibile per l'estrazione un fascicolo con i seguenti dati del fascicolo di domanda: le risposte fornite dal richiedente a norma dell'articolo 17, paragrafi 4 e 6, di tale regolamento, «cognome», «nome o nomi», «cognome alla nascita», «data di nascita», «luogo di nascita», «attuale cittadinanza», «tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio», che permettono di reperire nei sistemi o nelle banche dati nazionali pertinenti le informazioni collegate al riscontro positivo, a sostegno della valutazione del rischio di cui al suddetto paragrafo;

iii) per i riscontri positivi di cui all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1240, una funzionalità che rende automaticamente disponibile per l'estrazione un fascicolo con i seguenti dati del fascicolo di domanda: «cognome», «nome o nomi», «cognome alla nascita», «data di nascita», «luogo di nascita», «attuale cittadinanza», «tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio», e l'«identificativo nazionale» della voce dell'elenco di controllo, per consentire di reperire nei sistemi o nelle banche dati nazionali pertinenti le informazioni collegate al riscontro positivo, a sostegno della valutazione del rischio di cui al suddetto paragrafo;

iv) per i riscontri positivi di cui all'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1240, una funzionalità che rende automaticamente disponibile per l'estrazione un fascicolo con i seguenti dati del fascicolo di domanda: «cognome», «nome o nomi», «cognome alla nascita», «data di nascita», «luogo di nascita», «attuale cittadinanza» e «tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio», per consentire di reperire nei sistemi o nelle banche dati nazionali pertinenti le informazioni collegate al riscontro positivo, a sostegno della valutazione del rischio di cui al suddetto paragrafo;

v) una funzionalità che consente agli utenti delle unità nazionali ETIAS di caricare i risultati della valutazione del rischio di cui all'articolo 26, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1240;

h) una funzionalità che consente: di estrarre i dati richiesti per le procedure di ricorso nazionali o dell'Unione, se tali procedure sono state avviate; di registrare nel sistema centrale ETIAS che è stata avviata una procedura di ricorso; i corrispondenti numeri di riferimento del ricorso nazionale o dell'Unione e l'esito della procedura di ricorso;

i) una funzionalità che consente di estrarre le informazioni o i documenti aggiuntivi di cui all'articolo 27, paragrafi 2 e 8, del regolamento (UE) 2018/1240 e di caricare e conservare le traduzioni di tali documenti nel fascicolo di domanda;

j) una funzionalità che consente di dare seguito all'esito dei ricorsi a norma dell'articolo 37, paragrafo 3, dell'articolo 40, paragrafo 3, e dell'articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1240, compresi la modifica o la cancellazione dei dati nel sistema centrale ETIAS o, se del caso, il rilascio di una nuova autorizzazione ai viaggi;

k) una funzionalità per assegnare i fascicoli di domanda e limitarne o consentirne la visibilità a specifici utenti nella stessa unità nazionale ETIAS o nell'unità centrale ETIAS, per consentire il coordinamento tra gli utenti;

l) una funzionalità che consente a Europol di estrarre i dati ad essa trasmessi dall'unità centrale ETIAS ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240;

m) una funzionalità che consente all'unità centrale ETIAS di accedere al sistema centrale ETIAS per trattare le richieste di consultazione dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS presentate da Europol, senza visualizzare i parametri di ricerca della richiesta di Europol né i risultati della ricerca, e di informare Europol della trasmissione dei dati a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2018/1240;

n) una funzionalità che consente a Europol di estrarre un fascicolo contenente i dati ottenuti in seguito alla richiesta di consultazione di cui alla lettera m);

o) una funzionalità per assegnare richieste di consultazione a utenti specifici nell'ambito di Europol;

p) una funzionalità che consente a utenti dell'unità centrale ETIAS o delle unità nazionali ETIAS di lavorare su diversi riscontri positivi contemporaneamente nello stesso fascicolo di domanda, e di coordinarsi per confermare un parere qualora l'unità in questione individui più di un riscontro positivo su uno stesso fascicolo di domanda;

q) una funzionalità che garantisce che un solo utente, nell'ambito dell'unità centrale ETIAS o di un'unità nazionale ETIAS, possa gestire uno stesso riscontro positivo, nello stesso momento, in un fascicolo di domanda;

r) una funzionalità che consente il recupero manuale di un'autorizzazione ai viaggi già rilasciata ai fini dell'annullamento o della revoca;

s) una funzionalità che consente all'unità centrale ETIAS e alle unità nazionali ETIAS di trattare i fascicoli di domanda ai fini dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1240.

2. La funzionalità di cui al paragrafo 1, lettera q), consente agli utenti di vedere i riscontri positivi sui quali non è possibile lavorare in un determinato momento. Gli utenti con credenziali di accesso appropriate possono visualizzare in ogni momento il contenuto del riscontro positivo.

3. eu-LISA definisce i dettagli delle funzionalità specifiche del software di cui al paragrafo 1, il formato dei dati nei fascicoli estratti di cui al paragrafo 1, lettere g), l), m) e n), e l'approccio tecnico per conservare i registri di tutte le operazioni di trattamento di dati di cui all'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1240, nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 73, paragrafo 3, di tale regolamento.

CAPO III

Accesso ai dati e loro modifica, cancellazione e cancellazione anticipata

Articolo 6

Accesso ai dati e loro modifica, cancellazione e cancellazione anticipata ai fini dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2018/1240

1. Ai fini dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2018/1240, il software consente all'unità centrale ETIAS o alle unità nazionali ETIAS di consultare i dati conservati nel sistema centrale ETIAS. Sono disponibili i seguenti campi di ricerca:

a) cognome;

b) nome o nomi;

c) tipo e numero del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio;

d) numero di domanda;

e) cittadinanza o cittadinanze;

f) data di nascita;

g) sesso;

h) periodo di tempo.

2. Per agevolare il reperimento del fascicolo di domanda, il software consente agli utenti di effettuare l'interrogazione fornendo i dati corrispondenti ai campi di ricerca di cui al paragrafo 1, lettera c) o d).

3. Se i dati di cui al paragrafo 1, lettera c) o d), non sono disponibili, il software consente agli utenti di effettuare l'interrogazione fornendo i dati corrispondenti ai campi di ricerca di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e), f), g) e h). Il software consente agli utenti di effettuare l'interrogazione qualora manchino i dati corrispondenti a uno dei campi di ricerca di cui al paragrafo 1, lettere b), e) o g). Fornire dati corrispondenti al campo di ricerca di cui al paragrafo 1, lettera h), è facoltativo.

4. Alle interrogazioni effettuate in conformità del paragrafo 2 si applicano le seguenti regole:

a) i campi di ricerca di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), sono oggetto di interrogazione in modalità stringa esatta;

b) tutti gli altri campi di ricerca di cui al paragrafo 1 sono oggetto di interrogazione in modalità libera.

5. Il fascicolo di domanda è visualizzato, insieme a eventuali fascicoli di domanda collegati, in conformità dei permessi e dei ruoli definiti per gli utenti.

6. Al fine della soppressione dei fascicoli di domanda in conformità dell'articolo 55, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2018/1240, una funzionalità del software consente agli utenti finali dell'unità centrale ETIAS o delle unità nazionali ETIAS di effettuare interrogazioni e reperire diversi fascicoli di domanda in una sola volta. Il software consente alle autorità di cui all'articolo 55, paragrafi 5 e 6, di tale regolamento di mettere a disposizione delle unità nazionali ETIAS informazioni strutturate contenenti i campi di ricerca di cui al paragrafo 1 del presente articolo. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano a tali interrogazioni.

7. Prima che qualsiasi cambiamento ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2018/1240 sia registrato nel sistema centrale ETIAS, il software chiede all'utente di confermare la modifica o la cancellazione inserendo le sue credenziali di utente.

CAPO IV

Accesso ai dati a fini di contrasto

Articolo 7

Accesso ai dati da parte di Europol

1. Le richieste di accesso di Europol a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2018/1240 sono presentate tramite il software.

2. Europol compila un modulo contenente i dati di cui all'articolo 52, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/1240, in conformità dell'articolo 53 del medesimo regolamento. Europol specifica quali eventuali dati possono essere oggetto di interrogazione in modalità libera. L'unità specializzata di Europol competente per la verifica preliminare delle richieste, di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, include nella richiesta la sua valutazione sulla sussistenza di tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo. Se la valutazione non è inclusa, è tecnicamente impossibile presentare la richiesta all'unità centrale ETIAS.

3. Il sistema centrale ETIAS impedisce automaticamente l'accesso ai dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1240. Il sistema centrale ETIAS impedisce inoltre automaticamente l'accesso ai dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera i), e all'articolo 17, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/1240 se l'unità specializzata di Europol non ha indicato che sono state fornite e verificate le giustificazioni richieste a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, di tale regolamento.

Articolo 8

Accesso ai dati da parte dei punti di accesso centrale

1. I punti di accesso centrale interrogano il sistema centrale ETIAS con i dati di cui all'articolo 52, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/1240 tramite il portale di ricerca europeo istituito in virtù dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817. I dati di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 possono essere oggetto di interrogazione in modalità libera.

2. Finché il portale di ricerca europeo non sarà operativo per essere usato dai punti di accesso centrale, le ricerche sono effettuate direttamente tramite il sistema centrale ETIAS.

3. Se riceve una richiesta da un'unità operativa delle autorità designate, il punto di accesso centrale verifica e conferma che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240.

4. Se del caso, il punto di accesso centrale verifica e conferma che l'accesso ai dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera i), e all'articolo 17, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/1240 è giustificato, in conformità dell'articolo 51 di tale regolamento.

5. Se il punto di accesso centrale accede al sistema centrale ETIAS, quest'ultimo impedisce automaticamente l'accesso ai dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1240.

Il sistema centrale ETIAS reperisce i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera i), e all'articolo 17, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/1240 soltanto se il punto di accesso centrale ha confermato che l'accesso a tali dati è giustificato a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

In circostanze eccezionali, in caso di urgente necessità di prevenire un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato di terrorismo o altro reato grave, in deroga al paragrafo 3, i punti di accesso centrale possono indicare che la richiesta riguarda un caso di urgenza e possono trattare immediatamente la richiesta presentata da un'unità operativa delle autorità designate. Le verifiche e le conferme di cui ai paragrafi 3 e 4 sono effettuate a posteriori a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240.

CAPO V

Accesso ai dati da parte delle autorità di frontiera e delle autorità competenti in materia di immigrazione a fini di verifica

Articolo 9

Accesso ai dati da parte delle autorità di frontiera alle frontiere esterne

1. Le autorità di frontiera accedono al sistema centrale ETIAS per consultare i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti.

Le autorità di frontiera sono abilitate a interrogare il sistema centrale ETIAS, tramite il sistema di ingressi/uscite, con i seguenti dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio:

a) cognome; nome o nomi;

b) data di nascita; sesso; cittadinanza o cittadinanze;

c) tipo e numero del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio;

d) data di scadenza del documento di viaggio.

Tutti i dati di cui al secondo comma sono utilizzati per avviare l'interrogazione. I dati di cui alla lettera a) possono essere oggetto di interrogazione in modalità libera, mentre gli altri dati sono oggetto di interrogazione in modalità stringa esatta.

2. Le interrogazioni effettuate con i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo permettono di ottenere i dati di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2018/1240, tramite il sistema di ingressi/uscite.

3. Qualora non sia possibile accedere al sistema centrale ETIAS tramite il sistema di ingressi/uscite, l'interrogazione di cui al paragrafo 1 è effettuata nel sistema centrale ETIAS tramite il portale di ricerca europeo. Il sistema centrale ETIAS trasmette i risultati di cui al paragrafo 2 tramite il portale di ricerca europeo. Le autorità di frontiera degli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite è operativo alle frontiere esterne si avvalgono di tale possibilità in casi eccezionali.

4. Qualora il portale di ricerca europeo non sia operativo, l'interrogazione di cui al paragrafo 3 è effettuata direttamente tramite il sistema centrale ETIAS. L'interrogazione permette di ottenere i dati di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2018/1240 dal sistema centrale ETIAS.

5. In conformità dell'articolo 47, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240, le autorità di frontiera possono accedere al sistema centrale ETIAS per consultare informazioni aggiunte al fascicolo di domanda ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera e), o dell'articolo 44, paragrafo 6, lettera f), di tale regolamento. A tale scopo le autorità di frontiera possono accedere, tramite il portale di ricerca europeo, al sistema centrale ETIAS per effettuare ricerche usando i dati di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.

Finché il portale di ricerca europeo non sarà operativo per essere usato dalle autorità di frontiera, tali ricerche sono effettuate direttamente tramite il sistema centrale ETIAS.

6. Le interrogazioni effettuate in conformità del paragrafo 5 del presente articolo permettono di ottenere i dati di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera e), o all'articolo 44, paragrafo 6, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 10

Accesso ai dati da parte delle autorità competenti in materia di immigrazione

1. Le autorità competenti in materia di immigrazione sono abilitate ad accedere al sistema centrale ETIAS tramite il portale di ricerca europeo e a interrogarlo al fine di accertare o verificare se siano soddisfatte le condizioni di ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri e di adottare misure appropriate al riguardo. A norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, le autorità competenti in materia di immigrazione sono abilitate a interrogare il sistema centrale ETIAS con i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) ad e), di tale regolamento.

Può essere usata qualsiasi combinazione dei dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) 2018/1240 purché siano usati i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento. Tali interrogazioni possono essere effettuate in modalità libera.

Finché il portale di ricerca europeo non sarà operativo per essere usato dalle autorità competenti in materia di immigrazione, tali ricerche sono effettuate direttamente tramite il sistema centrale ETIAS.

2. Le interrogazioni effettuate in conformità del paragrafo 1 permettono di ottenere i dati di cui all'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 11

Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2021/1028

La decisione di esecuzione (UE) 2021/1028 è abrogata.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN